

ADOZIONE INTERNAZIONALE DA PARTE DELLA PERSONA SINGOLA E NOZIONE DI FAMIGLIA

Di Antonio Gorgoni

| 525

SOMMARIO: 1. *L'incostituzionalità dell'esclusione della persona singola dall'adozione internazionale e il percorso argomentativo della Corte costituzionale.* – 2. *La centralità del minore di età nell'evoluzione dell'adozione e la natura non eccezionale dell'adozione da parte della persona singola.* – 3. *L'astratta idoneità della persona singola a garantire al minorenne un ambiente stabile e armonioso.* – 4. *Il rapporto tra la Corte costituzionale e la Corte EDU e la violazione del diritto al rispetto della vita privata.* – 5. *Aspirazione alla genitorialità, solidarietà sociale e rete familiare quale valore rispondente all'interesse del minore a essere adottato dalla persona singola.* – 6. *La famiglia come rete di rapporti (affettivi) al di là del legame di sangue e la permanenza di discrasie sistematiche.*

ABSTRACT. *La sentenza della Corte costituzionale n. 33/2025 supera la radicata convinzione secondo cui la scelta legislativa incentrata sulla coppia di coniugi come adottanti nell'adozione internazionale rientra nel potere discrezionale del legislatore. La Consulta, con un'argomentazione evolutiva, assiologica e integrativa tra diritti e principi, perviene all'incostituzionalità dell'art. 29-bis, co. 1, l. n. 184/1983 nella parte in cui escludeva la persona singola dall'adozione internazionale. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, da un lato, mette in crisi l'intero sistema delle adozioni basato sul coniugio, dall'altro, valorizza un modello di famiglia in cui la rete familiare e parentale costituisce un solido punto di forza per la crescita del minore a prescindere dall'esistenza del matrimonio.*

The Constitutional Court ruling 33/2025 goes beyond the deep-rooted belief that the legislative choice focused on the married couple as adoptive parents in international adoption belongs to the discretionary power of the legislator. The Constitutional Court, with an evolutionary, axiological and integrative argument between rights and principles, arrives at the unconstitutionality of art. 29-bis, co. 1, law no. 184/1983 in the part in which it excluded the single person from international adoption. The declaration of unconstitutionality, on the one hand, calls into question the entire adoption system based on marriage, on the other, it enhances a family model in which the family and parental network constitutes a solid point of strength for the growth of the minor regardless of the existence of marriage.



1. L'incostituzionalità dell'esclusione della persona singola dall'adozione internazionale e il percorso argomentativo della Corte costituzionale.

| 526

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 33/2025, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 29-*bis*, co. 1 della legge n. 184/1983 («*diritto del minore ad una famiglia*») nella parte in cui, attraverso il richiamo delle «condizioni prescritte dall'art. 6», escludeva la persona singola, residente in Italia e di stato libero, dai soggetti legittimati a presentare dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale¹. L'art. 6, com'è noto, attribuisce solo ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni la legittimazione a presentare domanda di adozione piena al tribunale per i minorenni. Adesso, per effetto della pronuncia che qui si annota, la persona non sposata né unita civilmente può proporre dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale ai sensi dell'art. 29-*bis*, co. 1, della legge n. 184/1983 («*Diritto del minore ad una famiglia*»).

Prima di questa pronuncia, ben argomentata e foriera di ulteriori ricadute sulla legge 184/1983 di cui si dirà, il legislatore italiano aveva valorizzato la bigenitorialità, sebbene la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ratificata dall'Italia con l. n. 476/1998, prevedesse che la persona singola residente nello «Stato di accoglienza» del minore potesse ricorrere all'adozione internazionale (art. 2 par. 1). Inoltre, già prima di questa fonte del diritto, la Convenzione europea sull'adozione dei minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall'Italia con la legge n. 357/1974 ammetteva l'adozione «da parte di un unico adottante» (art. 6).

Era radicata in Italia la convinzione politica, espressione di uno Stato interventista nel diritto di famiglia, che il matrimonio, quale *seminarium rei publicae*², offrisse maggiori garanzie di stabilità della coppia, con conseguente rafforzamento della sicurezza e del benessere per l'adottato³. Ma c'era un'altra ragione più pregnante alla base dell'equiparazione, quanto ai presupposti soggettivi, dell'adozione internazionale all'adozione legittimante (così denominata prima della legge n. 219/2012 contenente «*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*»): la più forte protezione di

¹ Cfr. la nota redazionale di G. CASABURI in corso di pubblicazione nel Foro it.

² A. C. JEMOLO, *Il matrimonio*, Torino, 1961, 34-48 e 414 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Matrimonio e famiglia*, in *Saggi di diritto civile*, Napoli, 1961, 393 ss.; A. M. SANDULLI, *Sub. art. 29 Cost.*, in *Comm. al dir. fam.*, diretto da Cian-Oppo-Trabucchi, Padova, 1992, I, 12 ss.

³ F. SANTORO-PASSARELLI, *Matrimonio e famiglia*, cit., 394, svolge considerazioni sul valore della stabilità dell'unione matrimoniale – l'A. difendeva la mancanza dell'istituto del divorzio – anche nell'interesse della prole. La Corte costituzionale ha affermato che gli artt. 3, 29 e 30 Cost., pur non vincolando l'adozione al criterio dell'*imitatio naturae*, «esprimono una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, essendo prioritaria l'esigenza, da un lato, di inserire il minore in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall'altro di assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori» (Corte cost., 16.5.1994, n. 183, in *Giur. it.*, 1995, 10, 1610 ss., non nota di E. LAMARQUE, *Adozione da parte dei single: fra Corte costituzionale e Corte d'appello di Roma non c'è dialogo*; Corte cost., 18.7. 1986, n. 198, in *Foro it.*, 1988, I, 2803.

cui godeva la filiazione legittima rispetto alla filiazione naturale⁴. In altri termini, l'ordinamento non consentiva a chi non fosse sposato di ricorrere all'adozione internazionale per realizzare il desiderio di diventare genitore, perché il figlio adottato avrebbe avuto uno statuto giuridico meno completo rispetto a quello del figlio legittimo nato in costanza di matrimonio.

Ebbene, questa *ratio* di politica del diritto, pur veritiera nel 1998, anno di ratifica della Convenzione dell'Aja, e nel 2001, anno in cui sono intervenute talune modifiche della legge n. 184/1983 da parte della legge n. 149 («*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché del titolo VIII del libro primo del codice civile*»), ha perso sostanza negli anni successivi, quando il legislatore, con la sopra richiamata legge n. 219/2012, ha introdotto il principio dell'unicità dello stato di figlio. È evidente, infatti, che se, per effetto di questo principio, la disciplina della filiazione è unica⁵ a prescindere dal tipo di legame esistente tra i genitori (sposati o conviventi), l'esclusione della persona singola dall'adozione internazionale (art. 29-*bis* co. 1 l. 184/1983) avrebbe dovuto basarsi su un altro argomento.

Si è creduto di trovarlo nel diritto del minore alla bigenitorialità: è preferibile che l'adottato abbia due genitori, sposati tra loro, piuttosto che una sola figura genitoriale dedicata a lui. Da questo punto di vista, ogni tentativo di sostenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, co. 1, come pure dell'art. 6 co. 1, l. 184/1983 sembrava destinato a infrangersi contro l'impossibilità di spostare il peso assiologico del diritto del nato di avere due genitori a favore del diritto del single di diventare genitore. Oltretutto si dubita che l'aspirazione alla genitorialità sia qualificabile come un diritto.

Ed in effetti è stato così per molto tempo; questa impostazione contraria all'adozione, sia legittimante che internazionale, da parte chi non fosse sposato si è imposta con una certa solidità concettuale e pragmatica. Non la si è scalfita prima di questa sentenza della Corte costituzionale, perché le obiezioni erano troppo incentrate sul conflitto tra posizioni giuridiche soggettive diverse: diventare genitore da una parte e avere due genitori dall'altra. Siffatta impostazione metodologica, avversativa, non faceva emergere adeguatamente il valore dell'adozione da parte della persona singola rispetto al preminente interesse del minore. È mancato, insomma, il coordinamento tra le due posizioni giuridiche soggettive coinvolte.

La Corte costituzionale, difatti, con una prima sentenza⁶, ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, co. 1, l. n. 184/1983

⁴ Com'è noto, i sintagmi «filiazione legittima» e «filiazione naturale» sono stati abrogati dalla legge n. 219/2012 perché incompatibili con il principio dell'unicità dello stato di figlio. Essi sono stati sostituiti, a fini descrittivi, dall'espressioni «filiazione nata nel matrimonio» e «filiazione nata fuori del matrimonio».

⁵ Salvo con riguardo alle azioni di stato, il che ha suscitato alcune critiche da parte di L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 4, 210 ss.

⁶ Corte cost., 23.12.2021, n. 252, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 3, 609 ss., con nota di S. CORSO, *Prestigiazione, ovvero sull'adozione del minore da parte del singolo*, al § 4 afferma che il giudice rimettente non può limitarsi a indicare le disposizioni sovraordinate alla legge ordinaria rispetto alle quali la norma censurata sarebbe confliggente; occorre un'«adeguata ed autonoma illustrazione ... delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro evocato». E le ragioni della contrapposizione esigono l'esplicitazione del contenuto delle disposizioni poste a confronto: nel caso di specie quelle contenute nell'art. 29-*bis*, co. 1, l. n. 184/1983 e nell'art. 8 Cedu. Neppure è sufficiente – lo



inammissibile. E l'inammissibilità è dipesa da una linea argomentativa del giudice rimettente carente e sfocata, perché imperniata non già sulla coesistenza dei diritti e sull'intreccio virtuoso tra diritti e principi, ma sul mero contrasto, declamato come fine a se stesso, dell'art. 29-bis, co. 1, con l'art. 8 Cedu. In questo modo, però, nulla si è detto sul contenuto del diritto al rispetto della vita privata e sul suo rapporto con il principio del superiore interesse del minore, pervasivo della disciplina delle adozioni [art. 1 lett. a) Conv. Aja 1993 e artt. 10, co. 3, 22, co. 5, 25 coo. 4 e 5, 57 n. 2 l. n. 184/1983]⁷; né si è replicato all'argomento secondo cui, con riguardo ai presupposti soggettivi dell'adozione, vi sarebbe un ampio potere discrezionale del legislatore nazionale.

Il giudice rimettente, tuttavia, al secondo tentativo, ha articolato un'argomentazione pregnante, ripresa e sviluppata magistralmente dalla Consulta, secondo una metodologia ermeneutica storico-evolutiva, sistematica e assiologica, sensibile all'equilibrio tra le diverse posizioni giuridiche soggettive coinvolte.

La sentenza è scomponibile nelle seguenti parti, legate tra loro: 1) ricostruzione dell'evoluzione storica dell'istituto dell'adozione, da cui emerge un accentuato rilievo del preminente interesse del minore di età; 2) individuazione degli indici normativi da cui si evince l'astratta idoneità della persona singola a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso; 3) di-

rileva la Consulta – far leva sulla modificazione dell'art. 74 c.c. o sull'evoluzione dei casi di adozione monoparentale, la quale, di per sé sola, palesa semmai un carattere frammentario della disciplina delle adozioni, non già un'illegittimità costituzionale dell'esclusione della persona singola dall'adozione internazionale. È ancora una volta insufficiente, per ottenere una pronuncia di incostituzionalità, affermare che questa frammentarietà determina una mancanza di chiarezza dei presupposti soggettivi dell'adozione.

⁷ Vi sono diversi altri articoli della legge n. 184/1983 che sottendono la centralità dell'interesse del minore. Senza pretesa di esaustività si richiamano qui gli artt. 8, co. 4, 11 co. 1 (sulla rilevanza delle relazioni affettive con il minore preclusive della dichiarazione di adottabilità), 22 co. 7. Fondamentale è stato il contributo della giurisprudenza nel valorizzare nuove situazioni giuridiche soggettive in attuazione del principio del preminente interesse del minore. Particolarmente significative sono due pronunce: con la prima la Corte costituzionale ha stabilito, reinterpretando l'art. 27, co. 3, l. 184/1983, che l'adozione piena non comporta necessariamente l'eliminazione dei rapporti con tutti i membri della propria famiglia, potendo essere conservati, sul piano del fatto, quelle relazioni funzionali (ad esempio con una nonna) al benessere e allo sviluppo dell'identità del minore (Corte cost., 28.9.2023, n. 183, in *Giur. it.*, 2024, 10, 2048 ss., con nota di A. SPANGARO, *L'adozione duttile, in nome del miglior interesse del minore*, in *Fam. dir.*, 2024, 2, 121 s., con nota di M. DOGLIOTTI, *Questa è l'adozione da preferire!* in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, 2, 320 ss., con nota di A. G. GRASSO, *La Corte costituzionale "apre" all'adozione aperta*); con la seconda, la Cassazione ha affermato che il giudice, ai sensi dell'art. 46, co. 2, l. 184/1983, ha il potere di sindacare il rifiuto del genitore esercente la responsabilità genitoriale all'adozione in casi particolari qualora esso sia contrario all'interesse del minore. Si stabilisce nella sentenza, in un caso di surroga biologica di maternità effettuata all'estero, che «il genitore biologico potrebbe negare l'assenso all'adozione del partner solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure abbia partecipato solo al progetto di procreazione ma abbia poi abbandonato il partner e il minore» (Cass. S.U., 30.12.2022, n. 38162, in *Giur. it.*, 2023, 2320 ss., con nota di G. SALVI, *Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite alla trascrizione a seguito di gestazione per altri*, in *Fam. dir.*, 2023, 5, 407 ss., con nota di M. SESTA, *Nota introduttiva. Le "istruzioni" per il futuro delle Sezioni Unite in tema di genitorialità*).

samina della questione riguardante la possibile violazione del diritto al rispetto del vita privata da parte della disposizione di legge che esclude la persona singola dall'adozione internazionale; 4) confronto e integrazione tra l'aspirazione alla genitorialità del singolo, il dovere di solidarietà sociale e l'interesse del minore straniero in stato di abbandono ad essere adottato.

Questo complesso unitario di argomenti ha indotto la Corte costituzionale a ritenere che l'art. 29-*bis*, co. 1, l. 184/1983, su cui si è concentrato l'oggetto del giudizio⁸, lede il diritto al rispetto della vita privata e confligge con il principio del preminente interesse del minore.

La pronuncia è di grande interesse non solo per il metodo utilizzato, fondato sull'uso corretto dei principi in funzione espansiva della giuridicità⁹, ma anche per la concezione della famiglia e della filiazione che ne scaturisce, quale frutto lento e costante della storia senza pregiudiziali secondo natura¹⁰ e della stratificazione giurisprudenziale¹¹ che salvaguarda dalle brusche rotture.

È opportuno allora soffermarsi sull'impianto argomentativo, il quale mostra come il sistema delle adozioni si fondi non già su dogmi quali il diritto alla bigenitorialità, il diritto di diventare genitore o la superiorità assiologica assoluta dell'interesse del minore che sempre annichirebbe principi e diritti contrapposti, bensì sul bilanciamento e sull'integrazione tra situazioni soggettive diverse di rango costituzionale. Non solo: la sentenza stimola alcune considerazioni finali sulla nozione di famiglia come delineatasi nel tempo, ben lontana da quella espressa dalla previgente codificazione civilistica e dal codice civile del 1942 almeno fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975¹².

⁸ Il giudice *a quo* ha argomentato anche l'incostituzionalità dell'art. 30, co. 1, l. n. 184/1983 nella parte in cui non consente al tribunale per i minorenni di pronunciare, una volta ricevuta la relazione dei servizi sociali di cui all'art 29-*bis*, co. 5, il decreto di idoneità all'adozione. In verità, osserva la Consulta, non era necessaria ulteriore censura di incostituzionalità perché qualora fosse stata dichiarata – com'è avvenuto – l'incostituzionalità parziale dell'art. 29-*bis* co. 1, il tribunale per i minorenni, di conseguenza, avrebbe dovuto pronunciarsi sull'idoneità all'adozione della persona singola ai sensi dell'art. 30 co. 1. Inoltre, sempre quanto all'oggetto del giudizio, la Corte costituzionale chiarisce che rimane fuori dal giudizio di costituzionalità, incentrato sulla persona di stato civile libero, la posizione degli uniti civili, la quale, rispetto all'adozione internazionale, «resta impregiudicata».

⁹ P. PERLINGIERI, *Salvatore Pugliatti ed il «principio della massima attuazione della Costituzione»*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, 807 ss.; G. VETTORI, *Regole e principi. Un decalogo*, in *Persona e mercato*, 2015, 2, 51 ss.; ID., *La forza dei principi. Ancora un inizio*, in *Persona e mercato*, 1019, 1, 3 ss.; A. PROTO PISANI, *Brevi note in tema di regole e principi*, in *Persona e mercato*, 2015, 3, 73 ss.; ivi anche S. PAGLIANTINI, *Diritto giurisprudenziale, riconcettualizzazione del contratto e principio di effettività*, 112 ss.

¹⁰ C. SARACENO, *Coppie e famiglia. Non è questione di natura*, Milano, 2012, 7-29.

¹¹ G. VETTORI, *La giurisprudenza come fonte del diritto privato*, in *Persona e mercato*, 2016, 4, 137 ss.

¹² V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia ad oggi. Dalla «famiglia-istituzione» alla «famiglia-comunità»: centralità del «rapporto» e primato della «persona»*, prima parte, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 5, 1943 ss.; ID., *«Pluralizzazione» e «riconoscimento» anche in prospettiva europea*, seconda parte, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 6, 1287 ss.

2. La centralità del minore di età nell'evoluzione dell'adozione e la natura non eccezionale dell'adozione da parte della persona singola.

530

Esaminare l'evoluzione di un istituto è fondamentale per individuarne, eventualmente, un punto di sviluppo ulteriore che arricchisca la dimensione giuridica e sociale. Le Corti superiori, per dipanare le questioni più complesse, seguono sempre più spesso questo metodo che diventa tecnica ermeneutica, passaggio argomentativo essenziale a sostegno del dispositivo della pronuncia¹³.

Da questa articolata attività ricostruttiva in cui l'attenzione dell'interprete si appunta soprattutto sul mutamento della funzione dell'adozione, si traggono indicazioni significative sul rapporto tra le situazioni soggettive coinvolte e sul bene giuridico che, più di altri, deve essere protetto. Così la Corte costituzionale, nella sentenza che si annota, muovendo da un cenno fugace alle radici storiche più risalenti dell'adozione, in cui è del tutto assente la finalità protettiva dell'interesse del minore, per poi giungere alla più recente legislazione, perviene alla seguente conclusione: nel sistema delle adozioni assume spicco sempre maggiore l'interesse del minore che si realizza, in primo luogo, attraverso la salvaguardia del rapporto con la famiglia di origine, solo in secondo luogo, ove ciò non sia possibile, assicurando un nuovo ambiente stabile e armonioso come prescrive l'art. 8, par. 2, della Convenzione di Strasburgo sull'adozione.

In questa direzione è particolarmente significativo il passaggio legislativo dalle disposizioni sull'adozione contenute nel codice civile del 1942, come integrate dalla legge n. 431/1967 («*Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile «Dell'adozione» ed inserimento del nuovo capo III con il titolo «Dell'adozione speciale»*») alla legge n. 184/1983. La quale, com'è noto, ha abrogato l'adozione speciale, finalizzata alla tutela dei minori di anni 8 in stato di abbandono¹⁴, prevedendo al contempo una disciplina generale di adozione piena per tutti i minorenni in stato di abbandono, riservando l'adozione codicistica ai soli maggiorenni.

La centralità del minore è stata in seguito ulteriormente rafforzata – la Corte costituzionale ne dà conto – dalla già sopra richiamata legge n. 149/2001, la quale, nel modificare la legge 184/1983, ha posto l'accento sul diritto del minore a una famiglia. Una famiglia incentrata sulla presenza della doppia figura genitoriale, ma anche, sia pur in casi particolari, della persona singola che intendesse diventare genitore. Il diritto del minore a una famiglia si caratterizza, pertanto, per un contenuto più articolato e più in li-

¹³ In materia di diritto di famiglia, si possono qui richiamare, senza pretesa di esaustività, le seguenti pronunce: sulla *step child adoption* (Cass. n. 12962/2016), sull'adozione piena c.d. aperta (Corte cost. n. 183/2023) e sulla funzione dell'adozione del maggiorenne (Cass., n. 3462/2022 e Corte cost. n. 135/2023 la quale dichiara l'incostituzionalità parziale dell'art. 269, co. 1, c.c.).

¹⁴ L'adozione speciale, abrogata dalla legge n. 184/1983, del minore di otto anni in stato di abbandono era riservata ai coniugi sposati da almeno cinque anni; prevedeva la rottura del vincolo di parentela con i genitori naturali e l'acquisizione dello stato di figlio legittimo da parte dell'adottato, il quale acquisiva rapporti di parentela con i congiunti dell'adottante ad esclusione dei collaterali (art. 314/26).

nea con il preminente interesse del minore: la famiglia di cui parla la legge è, dopo quella composta da due genitori, quella monogenitoriale secondo la valutazione del tribunale per minorenni (art. 11, co. 1, l. 184/1983)¹⁵.

L'interesse del minore, quindi, non si valuta in astratto e soprattutto, come si evince da una copiosa giurisprudenza¹⁶, non deve essere depotenziato da regole giuridiche rigide, quando la rigidità è espressione di irragionevolezza e/o di mancanza di proporzionalità (sul punto si tornerà).

Si desume, però, da questa prospettiva diacronica che se da un lato l'adozione diventa un istituto funzionale ad attuare il diritto del minore a una famiglia (anche composta da un solo genitore), dall'altro, il valore attuato dal sistema delle adozioni è, in via principale, quello della bigenitorialità. Il che si evincerebbe con chiarezza non solo dall'art. 6, co. 1, l. 184/1983 inserito nel titolo II capo I dedicato alle disposizioni generali e dall'art. 29-*bis*, co. 1, l. 184/1983 (prima della dichiarazione di incostituzionalità), ma anche dall'art. 4, co. 5-*bis*, l. 184/1983, inserito dalla legge n. 173/2015 («*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare*»), secondo cui gli affidatari devono essere preferiti nell'adozione, ma solo ove sussistano «i requisiti previsti dall'art. 6». Perciò gli affidatari, per poter adottare, devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni.

Difatti, prima della pronuncia della Corte costituzionale in annotazione, era diffusa l'idea che i casi previsti dalla legge di adozione da parte della persona singola fossero eccezionali, perché legati a situazioni particolari (art. 44, co. 3, l. 184/1983). L'impostazione ordinamentale era chiara, almeno in apparenza: allo stato di abbandono si rimediava, in via principale, con l'adozione nazionale o internazionale da parte di una coppia di coniugi desiderosa di avere un figlio; soltanto in fattispecie ben delineate dalla legge si consentiva l'adozione da parte della persona singola. Non può sfuggire però che, qualora vi siano le condizioni per l'adozione in casi particolari, questo tipo di adozione deve essere preferita all'adozione piena, come si evince dall'art. 11, co. 1, l. 184/1983 nella parte in cui si fanno salve le «istanze di adozione ai sensi dell'art. 44». Questo per sottolineare che l'adozione da parte della persona singola non è stata affatto relegata dal legislatore a ipotesi marginali.

Nonostante ciò, era necessario svolgere un'argomentazione che sapesse oltrepassare le apparenze, cogliendo il contenuto dei diritti e dei principi coinvolti, così da far risaltare l'illegittimità costituzionale del richiamo

¹⁵ È significativa questa disposizione nella parte in cui prevede che, qualora vi siano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44 l. n. 184/1983, il tribunale per i minorenni non può dichiarare lo stato di adottabilità, dovendosi preferire l'adozione in casi particolari. Qui l'interesse del minore è perseguito dal legislatore, il quale preferisce che siano valorizzati i rapporti con il minore già in essere, piuttosto che consentire l'adozione piena che postula la dichiarazione dello stato di adottabilità.

¹⁶ Corte cost., 23.2.2012, n. 31, in *Giur. it.*, 2012, 8-9, 1873 ss., con nota di M. A. FEDERICI, *Alterazione di stato e decadenza dalla potestà*; Corte cost., 23.1.2013, n. 7, in *Foro it.*, 2014, 1, 5, 1402 ss.; Corte cost., 29.5.2020, n. 102, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 11, 1437 ss., con nota di G. PANEBIANCO, *L'automatismo delle pene accessorie sottoposto nuovamente al bisturi della Corte costituzionale, ancora una volta nel segno del child's best interest*; Corte cost., 22.4.2025, n. 55, in *Banca dati-One legale*.



all'art. 6 contenuto nell'art. 29-*bis*, co. 1, l. 184/1983. La Corte costituzionale ci è riuscita mirabilmente, anzitutto analizzando gli indici normativi, da ritenersi non eccezionali, attestanti l'astratta idoneità della persona singola a garantire quel *foyer stable et harmonieux* di cui fa menzione l'art. 8 par. 2 della Convenzione di Strasburgo sull'adozione dei minori.

3. L'astratta idoneità della persona singola a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso.

Il rapporto tra regola ed eccezione rispetto a un dato contesto normativo di riferimento (*ius positum*) non è immutabile, nel senso che talune disposizioni ritenute eccezionali in un dato periodo storico rispetto alla *ratio*, mutevole, di una determinata disciplina, possono diventare espressione ordinaria di quella stessa *ratio*, in ragione di una diversa lettura del complessivo sistema ordinamentale (*ius in fieri*)¹⁷. Ciò accade quando si afferma una nuova interpretazione di un principio e di un diritto fondamentale che faccia emergere come il principio e il diritto, in sinergia tra loro, si inverino in modi diversi, inediti, senza potersi più ritenere che uno di questi modi sia regolare e l'altro eccezionale¹⁸.

A questo movimento del diritto in cui regola ed eccezione non sono più distinguibili, appartengono le fattispecie richiamate dalla Corte costituzionale in annotazione¹⁹, a fronte delle quali la persona singola è ammessa ad adottare. La Consulta trae da esse un tassello importante dell'*iter* argomentativo a sostegno dell'incostituzionalità dell'art. 29-*bis* co.1: anche la persona non coniugata è reputata idonea, quanto meno in astratto, ad assumere i doveri genitoriali nei riguardi di un bambino in stato di abbandono.

L'art. 25, co. 4, l. 184/1983 prevede che la morte o la sopravvenuta incapacità (*id est*: l'interdizione e non già l'amministrazione di sostegno) di uno dei coniugi durante l'affidamento preadottivo non priva l'altro coniuge di presentare istanza per l'adozione nei confronti di entrambi. Non si tratta di un diritto, poiché il tribunale per i minorenni decide «nell'interesse del minore». Certo è che, in caso di decisione positiva, avremo una sola figura genitoriale, poiché la grave ed abituale infermità mentale, nel caso di incapacità, esclude di fatto, tendenzialmente, l'altro adottante dal ruolo attivo di genitore. Inoltre, nel caso di separazione personale tra coniugi, avvenuta sempre durante l'affidamento preadottivo, l'adozione potrà essere disposta, «nell'esclusivo interesse del minore», a favore del coniuge istante.

¹⁷ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Fonti e interpretazione*, Napoli, 2020, II, 230 ss. e 365 ss.

¹⁸ Se, come rileva P. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, 367, «l'eccezionalità di una norma contenuta in una disposizione (...) è il risultato del raffronto sistematico con l'insieme dei principi fondamentali, identificativi dell'ordinamento», deve escludersi che possa predicarsi l'eccezionalità dei casi previsti dalla legge di adozione da parte della persona singola.

¹⁹ È stata la Corte costituzionale nella sentenza risalente, già sopra richiamata (estesa da Luigi Mengoni) – la n. 183/1984 – ad affermare che i casi di adozione da parte della persona singola previsti della legge n. 184/1983 sono eccezionali. Non si ritiene che oggi, essi, per effetto della sentenza qui in annotazione, possano essere ritenuti ancora tali.

Si noti che il legislatore, in questi casi, avrebbe potuto ragionare secondo l'interesse del minore in astratto, propendendo per la famiglia composta da due genitori; il che sarebbe stato ancora possibile, trovandosi la procedura giudiziale nella fase preadottiva. Invece è stato attribuito al giudice il potere discrezionale di stabilire quale sia la soluzione migliore in concreto per il minore, identificabile anche nella presenza di un solo genitore adottivo (o di due genitori adottivi di cui uno infermo di mente).

Si aggiunga – lo sottolinea sempre la Corte costituzionale – che la persona singola è stata altresì ritenuta astrattamente idonea ad assumere lo status di genitore adottivo in casi particolarmente impegnativi come quello previsto dall'art. 44 lett. c) l. 184/1983 del minore handicappato, secondo la nozione prevista dall'art. 3, co. 1, l. 104/1992²⁰ («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), ovvero malato o affetto da disturbi del comportamento; ipotesi, queste ultime, riconducibili alla lett. d) dell'art. 44 l. 184/1983.

Va posto in rilievo che le lett. c) e d) dell'art. 44 sono attuative dell'interesse del minore perché, come ha ben colto la Corte costituzionale, evitano che certe condizioni personali si traducano «in una barriera capace di ostacolare lo stesso diritto del minore a essere accolto in un ambiente stabile e armonioso»²¹. Di talché l'ordinamento giuridico, per evitare che il minore sia pregiudicato da una situazione avversa (handicap, malattia), attribuisce valore, sia pur in casi specifici, all'adozione da parte della persona singola.

Queste disposizioni lasciano intendere che la necessità di scongiurare un pregiudizio per il minore è l'effetto più significativo del principio del preminente interesse del minore. Di conseguenza qualora una disposizione di legge dovesse precludere la rimozione del pregiudizio, si determinerebbe un problema di costituzionalità della stessa disposizione. E così ci si avvicina all'incostituzionalità dell'art. 29-bis, co. 1, l. n. 184/1983. Non a caso la Corte costituzionale riporta, significativamente, il dato statistico del 2024 attestante una riduzione drastica delle domande di adozione internazionale²².

Invero, l'argomentazione della Consulta è molto più ricca e pregnante, diffondendosi, per un verso, sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata, per altro verso, su un confronto tra tale diritto e il principio del preminente interesse del minore. La chiave di volta dell'argomentazione, del tutto innovativa, sta nell'interazione tra diritto e principio e non già nell'acritica e scontata prevalenza assiologica del secondo. Su questi due profili la trattazione deve proseguire.

²⁰ «E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».

²¹ Corte cost., 21.3.2025, n. 33, cit., § 6.3.

²² Corte cost., 21.3.2025, n. 33, cit., § 6.3.

4. Il rapporto tra la Corte costituzionale e la Corte EDU e la violazione del diritto al rispetto della vita privata.

La consequenzialità argomentativa è un tratto indispensabile di un'ermeneutica forte, idonea a far sviluppare l'ordinamento giuridico; da questo punto di vista, la sentenza che si annota è esemplare.

La Corte costituzionale, stabilito che il legislatore reputa la persona singola astrattamente idonea ad assicurare al minore un ambiente stabile ed armonioso, verifica se la limitazione all'accesso all'adozione internazionale di cui all'art. 29-*bis*, co.1, l. 1984/983 confligga con il diritto al rispetto della vita privata, previsto dall'art. 8 Cedu.

Prima di fornire una risposta positiva, la Consulta assume una posizione precisa sul piano del rapporto con la Corte europea dei diritti dell'uomo. Si afferma che quando si pone un problema di tutela di diritti fondamentali o di libertà, previsti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, non occorre attendere un pronunciamento specifico della Corte EDU sulla sospetta violazione di una disposizione della Convenzione da parte di una disposizione del diritto nazionale²³. L'assunto si fonda su due ragioni. La prima: l'art. 8 Cedu, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU²⁴, impone alle Parti contraenti obblighi non solo negativi (di non ingerenza nei diritti se non nei limiti previsti dal par. 2), ma anche positivi, ossia di fare in modo, con soluzioni normative e giurisprudenziali efficaci, che il rispetto della vita privata (e familiare) sia effettivo. La seconda: la Corte costituzionale deve procedere a una «interpretazione integrata delle garanzie convenzionali e delle corrispondenti tutele costituzionali, [così da] contribui[re], al contempo, alla definizione di standard comuni di protezione a livello europeo»²⁵. Da questo punto di vista, il coordinamento tra l'art. 2 Cost. e l'art. 8 Cedu è coerente con l'art. 53 Cedu, da cui si desume che la Cedu è una fonte sovranazionale funzionale a rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti dallo Stato contraente.

Il rapporto tra le Corti finalizzato all'integrazione tra diritto interno e diritto internazionale, nella prospettiva dell'unità del sistema giuridico italo-europeo²⁶, è una ricchezza della post-modernità²⁷, perché il pluralismo delle

²³ Non vi è, per quanto a conoscenza, alcuna pronuncia della Corte EDU in cui sia stato affermato che il legislatore nazionale (che sia Parte contraente) non possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, escludere la persona singola dall'accesso all'adozione senza al contempo violare l'art. 8 Cedu.

²⁴ Corte EDU, 27.5.2021, *J. Marchi c. Italia* (ric. n. 54978/17); Corte EDU, 21.7.2015, *Oliari e altri c. Italia* (ric. n. 18766/11 e 36030/11); Corte EDU, 20.1.2015, *Gozum c. Turchia* (ric. n. n. 4789/10); Corte EDU, 4.10.2012, *Harroudj c. Francia* (ric. n. 43631/11); Corte EDU, 16.12.2010, *A, B e C. c. Irlanda* (ric. n. 25579/05); Corte EDU, 28.5.1985, *Abdulaziz, Cabales e B. c. Regno Unito* (ric. n. 16318/07), tutte in www.hudoc.echr.coe.int.

²⁵ Corte cost., 21.3.2025, n. 33, cit., § 7.

²⁶ P. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, 249-254, afferma che il «il canone sistematico esige che l'ordinamento sia interpretato come un *unico insieme*; mentre il canone assiologico comporta che i valori costituzionali, europei e internazionali vivacizzino e rendano attuali singole norme o complessi di norme che non possono non essere lette e interpretate sempre, anche se apparentemente chiare» (253-254).

²⁷ P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015, 81, ha sottolineato più volte che l'interprete non è più «chiamato tanto a spiegare e a chiarire» la singola disposizione di



fonti giuridiche apicali, vivificate nel significato dalla giurisprudenza, è un motore formidabile per lo sviluppo dell'ordinamento, nella direzione di una maggiore comprensione della complessità umana e sociale²⁸. Ebbene, in quest'attività di collegamento tra la Costituzione e la Convenzione EDU e di chiarificazione del contenuto e dei limiti delle situazioni soggettive coinvolte, l'incedere dell'argomentazione della Corte costituzionale si fa particolarmente apprezzare.

È senz'altro rilevante la scelta della persona singola di fondare una famiglia con figli, in quanto espressiva della generale libertà di autodeterminarsi riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost.²⁹. L'autodeterminazione, a sua volta, è coesistente al diritto al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 Cedu. Non fosse altro perché, secondo l'orientamento della Corte EDU, la nozione di vita privata è ampia e comprende il diritto alla realizzazione personale. Al quale è riconducibile la decisione di diventare genitore. Se, dunque, vi è un collegamento tra vita privata, realizzazione della personalità e scelta di diventare genitore, si deve convenire con l'affermazione della Corte costituzionale secondo cui una regola giuridica che impedisca alla persona di realizzare se stessa violerebbe il diritto al rispetto della vita privata, sempreché l'intervento legislativo non sia giustificato dalla necessità di perseguire una delle finalità previste dall'art. 8, par. 2, Cedu.

Il desiderio della genitorialità non può essere indebitamente compresso dal legislatore nazionale. Il problema è tutto concentrato nell'avverbio indebitamente, sul presupposto che, secondo la Corte costituzionale, non è ravvisabile un «diritto alla genitorialità»³⁰; affermazione, questa, condivisibile se la si intende come inesistenza di una pretesa assoluta nei confronti dello Stato a diventare genitore. Tant'è che è stata legittimamente vietata la pratica di surroga biologica di maternità (art. 12, co. 6 l. n. 40/2004) e quella di fecondazione *post mortem* (art. 12, co. 2, l. n. 40/2004), mentre è stata am-

legge, bensì è «investito di una funzione valutativa che gli premetta di individuare il principio nel concreto dell'esperienza e convertirlo in strumento efficacemente disciplinatore del magma sociale. L'asse portante della nostra civiltà pos-moderna è necessariamente spostata da un nomoteta (...) all'interprete, soprattutto al giudice, che per la sua vocazione professionale (e non burocratica) ha di fronte la questione ed è chiamato a dirimere la controversia». Grossi ha sempre sostenuto che l'interpretazione è il momento interno più rilevante di formazione delle norme. Credo che la sentenza della Corte costituzionale qui in annotazione esprima bene questo pensiero che vale anche per la dichiarazione di incostituzionalità della legge: valutazione e interpretazione del fatto e del diritto sono un tutt'uno e l'ordinamento muta la sua fisionomia.

²⁸ G. VETTORI, *Persona e Pluralismo*, Firenze, 2024, 208, nel sottolineare «la dinamica dei diritti attraverso il filtro dell'interpretazione», afferma che i diritti non si intendono «come una formula chiusa ma come una categoria dotata di capacità espansiva. Sicché i diritti possono evolvere ma solo nei limiti di un'interpretazione guidata dalle somiglianze con altri interessi e dalla *comunanza* con altri valori che chiudono il sistema come la Dignità». È proprio la comunanza la chiave di volta su cui ha fatto perno la sentenza della Corte costituzionale in annotazione al fine di espandere, come si dirà più ampiamente nel testo, l'ordinamento giuridico: comunanza tra l'interesse a diventare genitore e preminente interesse del minore.

²⁵ Corte cost., 21.3.2025, cit., § 8.1.

³⁰ Corte cost., 21.3.2025, n. 33, cit., § 8.2.

messa, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, la procreazione assistita di tipo eterologo³¹.

Ad ogni modo, la Corte costituzionale, sebbene preferisca discorrere di autodeterminazione orientata alla genitorialità quale atto di libertà, ne riconosce la forza espansiva nella misura in cui una tale autodeterminazione sia in grado di opporsi «a scelte legislative che, avendo riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all'obiettivo perseguito»³², il quale deve rientrare in uno di quello previsti dall'art. 8, par. 2, Cedu. Ed in effetti il richiamo contenuto nell'art. 29-bis, co. 1, l. 184/1983 all'art. 6, co. 1, è irragionevole e sproporzionato.

Su questo punto la Consulta ha fatto leva su quell'orientamento della Corte EDU secondo cui la necessità, di cui fa menzione l'art. 8, par. 2, Cedu, dell'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata si valuta alla luce del vaglio di ragionevolezza e del test di proporzionalità. Si tratta, com'è noto, di due strumenti complementari che consentono di chiarire se la disposizione normativa di cui si discute sia costituzionalmente legittima (art. 117 Cost)³³. Ebbene, il divieto per la persona singola di adottare all'estero è irragionevole perché non salvaguarda nessuno dei beni giuridici indicati dall'art. 8, par. 2, Cedu, né tiene conto dell'interesse del minore abbandonato a essere cresciuto da una persona, la quale, in considerazione anche della sua rete familiare, sia ritenuta idonea al compito genitoriale.

Non solo: la Consulta ha argomentato sulla violazione del principio di proporzionalità, attinente al giusto equilibrio tra le posizioni soggettive coinvolte rispetto allo scopo legittimo perseguito dalla legge; scopo che deve assurgere a «esigenza sociale urgente»³⁴. Nel caso *de quo*, da un lato,

³¹ Corte cost., 10.6.2014, n. 162, in *Corr. giur.*, 2014, 8-9, 1062 ss., con nota di G. FERRANDO, *La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della Corte costituzionale. L'illegittimità del divieto di fecondazione "eterologa"*, afferma che la scelta della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia con figli è «espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà (...) riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare». Si aggiunge – da qui la non assolutezza – che la tutela della procreazione deve essere temperata «con ulteriori valori costituzionali, senza che peraltro sia stata riconosciuta a nessuno di essi una tutela assoluta, imponendosi un ragionevole bilanciamento tra gli stessi». La scelta di procreare è manifestazione di libertà e, come tale, non può esplicarsi senza limiti. Ma questi limiti devono essere giustificati dalla impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango.

³² Corte cost., 21.3.2025, n. 33, cit., § 8.2.

³³ Il dibattito sul corretto utilizzo dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità è più ampio rispetto al loro impiego come parametri di costituzionalità di una disposizione di legge. Essi andrebbero applicati nella valutazione dell'autonomia negoziale dei privati, ma le opinioni della dottrina, sul punto, divergono. Cfr. almeno: P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo della fonti*, vol. II, *Fonti e interpretazione*, Napoli, 2020, 398 ss.; G. VETTORI, *I Principi, le parole e la dogmatica. Effettività, ragionevolezza, proporzionalità*, in *Ars interpretandi*, 2021, 2, 89 ss. Certo è che ragionevolezza e proporzionalità sono due principi che concorrono a tenere in equilibrio il rapporto tra potere legislativo e potere giudiziale, oltre ad essere fattori propulsivi dell'ordinamento giuridico (*ius in fieri*), come emerge anche da questa sentenza della Corte costituzionale.

³⁴ Corte cost., 21.3.2025, n. 33, cit., § 8.2, si diffonde sul principio di proporzionalità quale elemento decisivo, ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 8 Cedu, per verificare se il legislatore nazionale abbia leso il diritto di cui al paragrafo 1 al rispetto della vita privata. Secondo la Corte, il test di proporzionalità «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la

manca questa esigenza sociale urgente, perché l'esclusione della persona singola dall'adozione internazionale non migliora la società democratica sul piano della protezione dei diritti e delle libertà altrui (art. 8, par. 2, Cedu); dall'altro, non si è tenuto nel dovuto conto che la proporzionalità esige il contenimento del sacrificio dell'interesse di una parte rispetto alla realizzazione della posizione soggettiva dell'altra parte³⁵.

Vero è che l'esclusione della persona singola dall'adozione internazionale, per un verso, annulla la libertà di autodeterminarsi quanto al desiderio di diventare genitore, per l'altro, è sproporzionata rispetto al diritto del minore di essere accolto in un ambiente stabile e armonioso, poiché al tribunale per i minorenni è preclusa ogni valutazione di idoneità sulla persona singola ad adottare. Una valutazione, questa, che, come si dirà meglio in seguito, consente al giudice di esaminare il contesto complessivo di vita dell'adottante, così da poter stabilire se vi siano o meno tutte le condizioni di sicurezza per l'*adottando* per esservi inserito.

La sproporzione della regola – *id est* del richiamo all'art. 6 contenuto nell'art. 29-*bis*, co. 1, l. n. 184/1983 – sta, dunque, nell'aver assolutizzato la posizione del minore abbandonato³⁶, ritenuta indefettibilmente legata alla bigenitorialità. Il legislatore italiano avrebbe dovuto considerare che l'aspirazione a diventare genitore è coniugabile con l'interesse del minore. Ed è questo è un punto di forza dell'argomentazione della Consulta sul quale si tornerà nel paragrafo successivo, non prima di aver segnalato un altro aspetto: la valutazione di proporzionalità di una regola è influenzata dalle condizioni socio-economiche del presente, le quali incidono sulla Convenzione EDU che è «uno strumento vivente». Sicché se il contenuto dei diritti si arricchisce – ciò che è avvenuto per il diritto al rispetto della vita privata – e se muta la normativa degli Stati Parti contraenti, se ne ha un riflesso netto sul margine di discrezionalità del legislatore nazionale, che pure varia nel tempo³⁷. Varia nel senso che tale margine, rispetto al disposto dell'art. 8 Cedu, si assottiglia se sono implicati profili esistenziali particolarmente rile-

misura e le modalità di applicazioni stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi».

³⁵ Corte cost., 10.7.2014, n. 162, cit., § 13, si diffonde sul test di proporzionalità quale strumento di verifica della correttezza del bilanciamento, effettuato dalla legge, tra interessi diversi di rilievo costituzionale.

³⁶ Corte cost., 21.3.2025, n. 33, cit., § 8.2, afferma che «la primaria considerazione dell'interesse del minore (o del concepito o del futuro nato) non comporta che la protezione costituzionale di tale interesse ricomprenda qualunque istanza il legislatore ritenga riconoscergli. Le singole esigenze riferite al potenziale figlio vanno, infatti, ponderate, tenendo conto di eventuali altre istanze di quest'ultimo, nonché dell'interesse di chi aspira alla genitorialità». La dottrina è d'accordo con questa affermazione: cfr, per tutti, R. SENIGAGLIA, *I principi e le categorie del diritto civile minorile*, in *Diritto civile minorile*, a cura di R. Senigaglia-A. Cordiano, Napoli, 2024, 33 ss.

³⁷ Corte cost., 21.3.2025, n. 33, cit., § 8.2, si sofferma sul punto dell'evoluzione della Convenzione EDU quale strumento che vive, arricchendosi di nuova giuridicità in ragione dei mutamenti sociali e della forza dell'ermeneutica che sappia valorizzarli in una linea storica di continuità.



vanti, riconducibili a diritti fondamentali e se si riscontra un ampio consenso tra gli Stati del Consiglio d'Europa rispetto a una certa questione.

Qui la Corte costituzionale ha agio nell'affermare che il margine di discrezionalità del legislatore italiano è molto ristretto perché, da un lato, il richiamo dell'art. 6, co. 1 l. 184/1983 contenuto nell'art. 29-*bis*, co.1, pregiudica un diritto fondamentale, dall'altro, molti Stati hanno ammesso l'adozione da parte della persona singola.

5. Aspirazione alla genitorialità, solidarietà sociale e rete familiare quale valore rispondente all'interesse del minore a essere adottato dalla persona singola.

Il valore del pluralismo, espresso dalla Costituzione attraverso diverse componenti³⁸ – qui interessa richiamare la pluralità delle fonti – impone di non isolare diritti fondamentali e principi, come fossero monadi, ma di collegarli, di integrarli reciprocamente in una prospettiva storico-evolutiva. L'esito ermeneutico sarà non solo più conforme a quell'idea di Repubblica che considera la coesistenza e il reciproco arricchimento tra i diversi interessi il modo migliore per valorizzare l'umano, ma anche più idoneo a favorire ulteriori sviluppi dell'ordinamento giuridico.

La Corte costituzionale accoglie quest'impostazione quando afferma che l'aspirazione alla genitorialità, riconducibile al diritto al rispetto della vita privata, si coniuga con la finalità di solidarietà sociale, inverata dall'impegno che la persona singola intende assumere nei confronti di bambini che necessitano di protezione. Diversamente, la regola vigente prima della dichiarazione di incostituzionalità parziale dell'art. 29-*bis*, co. 1, l. n. 184/1983 non era funzionale né ad assicurare una maggiore tutela dei bambini stranieri, lasciati in difficoltà qualora non fosse reperibile una coppia di coniugi disposta ad adottarli, né ad agevolare lo spirito di solidarietà espresso dal desiderio di diventare genitore.

Aspirazione alla genitorialità e solidarietà, nel loro collegarsi, attuano il principio dell'unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.), poiché, in forza di quest'ultimo, lo statuto giuridico del minore è il medesimo sia che l'adozione avvenga da parte dei coniugi sia che venga disposta a favore di una persona singola. Di talché va sottolineato che il desiderio di diventare genitore, la solidarietà sociale e l'unicità dello stato di figlio si saldano in un blocco di alto valore giuridico.

C'è un'altra interazione su cui la Corte costituzionale pone l'accento: è quella tra il desiderio della persona singola di adottare e l'interesse del minore ad essere accolto in un contesto familiare sicuro. Se si uscisse dalla logica del contesto familiare di riferimento e dalla pluralità dei rapporti familiari (con nonni, zii, cugini), dovremmo sostenere che la persona singola priva di elementi personali palesemente negativi avrebbe diritto, in ogni caso, di adottare un minore straniero. Non è così; entra in gioco la rete familia-

³⁸ G. VETTORI, *Persona e pluralismo*, cit., 181, indica tra queste componenti la sovranità popolare limitata, la magistratura, la pubblica amministrazione, l'ordinamento comunitario e i vincoli internazionali.

re dell'adottante quale elemento strutturale che offre maggiori garanzie di effettività dell'interesse del minore ad essere accudito e a svilupparsi come persona, rafforzando, al contempo, la posizione dell'adottante nel giudizio di idoneità all'adozione.

I rapporti familiari sono un valore giuridicamente rilevante, come è stato ben colto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione. La possibilità di un'adozione piena cosiddetta "aperta", configurata dalla Consulta grazie all'interpretazione sistematica e assiologica dell'art. 27, ult. co., l. 184/1983³⁹, avvalorata la rilevanza giuridica dei legami familiari. Difatti se in un contesto di abbandono genitoriale è comunque ravvisabile una relazione socio-affettiva sana con un membro della famiglia di origine, idonea a rafforzare l'identità del minore, essa, sia pur sul piano del fatto – stante il venir meno del vincolo di parentela a seguito dell'adozione – deve permanere attiva attraverso la garanzia della frequentazione⁴⁰.

L'importanza della rete di relazioni familiari è al centro anche della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 l. n. 184/1983 nella parte in cui, quanto alla parentela, richiamava l'art. 300 c.c. sull'adozione del maggiorenne⁴¹. Per effetto di questo richiamo, l'adottato in casi particolari acquisiva il vincolo di parentela soltanto con il soggetto che lo avesse adottato, non entrando quindi *pleno jure* nella famiglia di quest'ultimo. Vi sarebbe rientrato solo sul piano del fatto, poiché l'adottato avrebbe comunque avuto, secondo quanto normalmente accade, rapporti con gli ascendenti e con altri parenti del genitore adottivo. Ora qui è accaduto l'opposto del caso precedente e cioè, sempre a tutela dell'identità personale e del preminente interesse del minore, il piano del fatto è assunto, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, alla giuridicità mediante la costituzione del vincolo di parentela completo⁴².

³⁹ P. PERLINGIERI, *op. cit.*, 333, sottolinea come la norma «è sempre frutto di ricerca della sua presenza nel sistema (...). L'interpretazione, pertanto, è per definizione logico-sistematica e teleologico-assiologica, cioè finalizzata all'attuazione dei valori caratterizzanti l'ordinamento».

⁴⁰ Corte cost., 28.9.2023, n. 183, cit., nel motivare la tesi della presunzione relativa di cui all'art. 27, ult. co., l. 184/1983 di cessazione di tutti i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine, perciò anche con i parenti dei genitori, si sofferma sul legame emergente da diverse disposizioni tra l'identità personale del minore e i rapporti affettivi consolidati. In altri termini, nei limiti in cui possa dirsi ancora esistente una rete familiare, questa deve essere salvaguardata a vari livelli: se è disposta l'adozione piena, il rapporto familiare con un membro della famiglia d'origine verrà conservato sul piano del fatto; se, invece, la relazione socio-affettiva si è instaurata con gli affidatari-coniugi, questi ultimi potranno adottare il minore (art. 4, co. 5-bis, l. n. 184/1983). Ancora: qualora si verificano le ipotesi di cui all'art. 4, co. 5-ter, l. n. 184/1983, occorre garantire «la continuità delle relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento».

⁴¹ Corte cost., 28.3.2022, n. 79, in *Fam. dir.*, 2022, 10, 897 ss., con nota di M. SESTA, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 5, 1013 ss., con nota di M. CINQUE, *Nuova parentela da adozione in casi particolari: impatto sul sistema e nati da surrogazione di maternità*.

⁴² Corte cost., 28.3.2022, n. 79, cit., afferma che «la rete dei legami parentali incarna (...) uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata a favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell'obiettivo costituzionale [cioè nei rapporti tra privati], l'interesse del minore».



Un ultimo esempio della rilevanza giuridica della rete familiare è dato dal rapporto, ritenuto rilevante, tra il minore e la cosiddetta nonna di fatto (o sociale), la quale, in quanto tale, è legittimata ad agire ai sensi dell'art. 317-*bis*, co. 2, c.c.⁴³.

Questa giurisprudenza segnala che se la rete familiare è un valore sul piano sia del fatto che del diritto, perché funzionale alla migliore protezione del minore di età, la persona singola che intenda ricorrere all'adozione internazionale avrà maggiori possibilità di essere dichiarata idonea all'adozione ove disponga di una rete familiare della quale il giudice terrà conto⁴⁴.

L'adozione internazionale, in definitiva, non esige affatto la presenza di una coppia di coniugi quali soggetti adottanti; piuttosto, come dimostrato dalla Corte costituzionale, è sufficiente, nella prospettiva del miglior interesse del minore in stato di abbandono, che via sia una persona singola con una rete socio-familiare valutata idonea all'adozione [art. 29-*bis*, co. 4 lett. c), art. 30, co.1, art. 34, co. 2, 35, co. 4, l. n. 184/1983]⁴⁵.

La Consulta è riuscita a tenere insieme il diritto al rispetto della vita privata, l'interesse del minore e la rilevanza costituzionale del modello della famiglia monoparentale⁴⁶. Questa brillante operazione ermeneutica offre l'occasione di svolgere qualche considerazione finale sulla nozione di famiglia.

6. La famiglia come rete di rapporti (affettivi) al di là del legame di sangue e la permanenza di discrasie sistematiche.

La sentenza della Corte costituzionale fa compiere all'ordinamento giuridico un ulteriore passo avanti nell'evoluzione della nozione di famiglia, lasciando prefigurare al contempo altri scenari caratterizzati da ulteriori pronunce di incostituzionalità e da interventi del legislatore.

Sul primo punto si può affermare che, rispetto alla disciplina dell'adozione, il principio della bigenitorialità quale elemento indefettibile della filiazione, da preferirsi pressoché sempre, sia un dogma. Con questo non si vuol sminuire l'importanza per l'adottato della presenza di due genitori, ma solo sottolineare che la soluzione legislativa della coppia genitoriale coniugata, quale linea portante del sistema delle adozioni, non solo non è

⁴³ Cass., ord. 25.7.2018, n. 19780, in *Fam. dir.*, 2019, 4, 378 ss., con nota di S. CAPPUCCIO, *La rilevanza del rapporto affettivo con il nonno sociale: la lettura evolutiva dell'art. 317 bis c.c.*

⁴⁴ Corte cost., 21.3.2025, n. 33, cit., § 9.3.

⁴⁵ L'art. 29-*bis*, co. 4, l. n. 184/1983 prevede che i servizi socio-assistenziali, incaricati dal tribunale per i minorenni di svolgere una delicata attività i cui esiti sono da riportare in una relazione, debbano, tra l'altro, acquisire elementi sulla «*situazione familiare*» e sull'«*ambiente sociale*» degli adottanti. Essenziale, dunque, è per giudice sapere se l'adottante viva da solo, senza rete familiare, e con pochi contatti sociali o in una condizione opposta, di gran lunga preferibile, perché più conforme al preminente interesse del minore. L'art. 34, co. 4, l. n. 184/1983 lascia intendere l'importanza della «*corretta integrazione familiare e sociale*» del minore straniero, dove per famiglia deve intendersi quella allargata ai parenti, anche di fatto se vi siano.

⁴⁶ Corte cost., 21.3.2025, n. 33, cit., § 9.3.

imposta dalla Costituzione⁴⁷, ma talvolta confligge con l'interesse concreto del minore. Perciò va ammesso che, sebbene il legislatore abbia strutturato l'adozione, almeno a partire dalla legge 184/1983, sull'idea che *adoptio naturam imitatur*, la famiglia è strutturata non più soltanto secondo il modello classico bigenitoriale, ma anche come monoparentale.

L'interesse del minore a una crescita sana e equilibrata e alla formazione della propria identità personale è garantita ugualmente dalla presenza di un solo genitore; la preclusione di questo modello familiare in ragione della salvaguardia della bigenitorialità non è stata ritenuta conforme alla Costituzione. Non fosse altro perché la dimensione sociale e giuridica della filiazione adottiva è più complessa del semplicistico suo appiattimento sulla presenza in ogni caso di due genitori.

La pronuncia della Corte costituzionale, in sostanza, pone in risalto il valore assiologico dell'idoneità all'adozione, accertata dal giudice sulla base dell'attività dei Servizi sociali, e della rete familiare dell'adottante. Entrambe queste circostanze costituiscono garanzia di attuazione del preminente interesse del minore.

Se l'adozione da parte della persona singola non è più una mera opzione legislativa in casi eccezionali, ma è uno strumento di attuazione dell'interesse del minore e del desiderio di diventare genitore, si determinano, tuttavia, discrasie costituzionali nel sistema ordinamentale. Lo aveva rilevato l'Avvocatura generale dello Stato, sebbene in chiave difensiva dell'art. 29-*bis*, co. 1, l. n. 184/1983. Non è coerente – rileva l'Avvocato generale – un sistema che ammetta la persona singola all'adozione internazionale, negandole al contempo l'accesso all'adozione nazionale piena⁴⁸.

In effetti è così⁴⁹: stante l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 29-*bis*, co. 1, l. n. 184/1983 nella parte in cui richiama l'art. 6, si deve ammettere che le stesse argomentazioni a sostegno varrebbero rispetto all'art. 6 coo. 1 e 2 che ammette all'adozione piena soltanto i coniugi. Appare arduo negare che l'adozione piena nazionale sia investita da quella stessa dinamica tra preminente interesse del minore e desiderio della persona singola di diventare genitore che connota l'adozione internazionale. Anche nell'adozione piena nazionale chi aspira a diventare genitore è sottoposto a un'indagine volta a stabilire l'idoneità ad adottare, sebbene non sia previsto uno specifico atto giudiziario – decreto di idoneità/inidoneità all'adozione –

⁴⁷ Già Corte cost., 16.5.1994, n. 183, cit., ha affermato ciò, ritendendo che gli artt. 3, 29 e 30 Cost. esprimono solo una preferenza, senza essere a rime obbligate, per la coppia di coniugi quali adottanti. Onde questi articoli non si oppongono, in prospettiva *de jure condendo*, a una disposizione che attribuisca al giudice il potere di valutare se, «nel concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa, l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore».

⁴⁸ L'Avvocatura generale dello Stato ha colto questa discrasia al fine di proporre alla Corte costituzione una eccezione in rito. La Consulta però ha replicato che l'eccezione attiene semmai al merito e quindi alla possibile «valutazione (...) circa la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di illegittimità consequenziale ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, che investe direttamente l'art. 6 della legge n. 184 del 1983 e, dunque, anche l'adozione piena nazionale. Tuttavia la Corte Costituzionale non ha provveduto anche alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale ultimo articolo, lasciando, come si dirà meglio nell'ultimo paragrafo, che la discrasia permanga.

⁴⁹ Lo rileva anche G. CASABURI nella nota redazionale, cit.

come nell'adozione internazionale. Tra gli elementi da indagare vi è «l'ambiente familiare dei richiedenti» (art. 22, co. 4, l. n. 184/1983), da intendersi non solo come luogo in cui essi vivono, ma anche come rete familiare.

È evidente che se la persona singola è affettivamente idonea e capace di assumere i doveri genitoriali (art. 6, co. 2, l. n. 184/1983) ed è dotata di una rete familiare, l'adozione piena disposta nei suoi confronti realizza anche l'interesse del minore in stato di abbandono. Dunque non c'è ragione di differenziare l'adozione internazionale dall'adozione piena quanto alle condizioni soggettive di accesso.

Questa interazione virtuosa tra due situazioni giuridiche soggettive distinte, alle quali sono sottese interessi diversi – quello dell'adottante a diventare genitore e quello del minore abbandonato ad essere accolto in un «focolare stabile e armonioso» – dovrebbe valere, ad avviso di scrive, anche per l'adozione piena. A fronte, quindi, di una questione di legittimità costituzionale che dovesse investire direttamente l'art. 6 l. n. 184/1983, l'esito dovrebbe essere nel senso della incostituzionalità. Si aggiunga che se si dovesse consentire al singolo di ricorrere all'adozione piena tramite una pronuncia di incostituzionalità o l'intervento del legislatore si porrebbe anche la questione, non semplice, della legittimazione ad adottare in modo pieno dei conviventi di fatto⁵⁰.

Un'altra disposizione sospetta di incostituzionalità è quella contenuta nel comma 5-bis dell'art. 4 l. n. 184/1983 nella parte in cui richiama l'art. 6. Impedire, infatti, all'affidatario persona singola, dotata di una rete familiare con la quale il minore si sia rapportato durante l'affidamento familiare⁵¹, di presentare domanda di adozione ai sensi dell'art. 22 l. n. 184/1983 confligge con il preminente interesse del minore. Il cui interesse consiste, da un lato, nell'eliminazione della situazione di precarietà in cui si trova attraverso l'adozione, dall'altro, nel beneficiare di una dichiarazione di adozione proprio nei confronti dell'affidatario con il quale esiste già un rapporto di tipo genitoriale. In questo modo sarebbe garantita anche una maggiore effettività del diritto del minore alla continuità affettiva.

⁵⁰ Qualora il legislatore dovesse intervenire sull'art. 6 l. n. 184/1983, consentendo alla persona singola di presentare domanda di adozione, dovrebbe valutare anche la posizione dei conviventi di fatto dello stesso sesso, posto che l'orientamento sessuale non influenza la capacità degli adottanti «di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno soltanto [art. 29-bis, co. 4 lett. c) l. n. 184/1983]» e ad assumere i doveri genitoriali (art. 6, co. 2, l. n. 184/1983 e art. 147 c.c.). Tuttavia, come confermato anche dalla Corte costituzionale nella sent. n. 183/1994, cit., l'art. 6, par. 1, Conv. di Strasburgo sull'adozione, secondo l'interpretazione letterale, vieterebbe agli Stati aderenti l'adozione da parte di coppie non sposate. Un'interpretazione, questa, che oggi non dovrebbe superare il vaglio di costituzionalità che si appunterebbe sulla legge di ratifica n. 357/1974.

⁵¹ L'art. 2, co. 1, l. n. 184/1983 prevede che l'affidamento familiare possa essere disposto, oltre che a una famiglia preferibilmente con figli minori, anche a un persona singola. Allo stato attuale della disciplina, però, sebbene il legislatore con la legge n. 173/2015 abbia attribuito agli affidatari una preferenza in caso di adozione piena, tale preferenza è attuabile solo se gli affidatari siano una coppia di coniugi. La persona singola affidataria non è, dunque, legittimata a presentare domanda di adozione piena.

È auspicabile – lo si invoca da tempo⁵² – un intervento del legislatore che novelli la legge n. 184/1983, anzitutto attraverso un ampliamento del concetto di famiglia. Nel senso che il «diritto del minore ad una famiglia» sia attuato oltre che, preliminarmente, dal tentativo di recupero della famiglia di origine, anche dalla costituzione di una nuova famiglia che può ben essere monoparentale; ciò sulla base di una valutazione di convenienza per il minore in stato di abbandono che compete al tribunale per i minorenni. Così dovrebbe essere modificato non solo l'art. 6, co. 1, l. n. 184/1983, consentendo l'adozione alla persona singola, ma anche l'art. 22, co. 5, l. n. 184/1983 con il seguente nuovo testo: «Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie e le *persone singole* che hanno presentato la domanda, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore». Certo, tendenzialmente, a fronte di una pluralità di domande presentate da coppie di coniugi – andrebbe valutata, come si diceva, anche l'ammissibilità all'adozione piena della coppia di fatto – e da persone singole, il tribunale per i minorenni privilegerà la coppia.

A parte questo aspetto, una tale modifica della legge 184/1983 segnerebbe la piena consapevolezza del legislatore dell'allontanamento della famiglia da un unico modello divenuto nel tempo ideologico, sganciato dalla realtà sociale e incurante del problema della riduzione delle domande di adozione. Il modello è quello della famiglia composta da due genitori sposati tra loro con un figlio.

In verità dall'evoluzione della famiglia, più rapida a partire dalla riforma della filiazione 2012-2013, si traggono i seguenti punti di approdo: la bigenitorialità non è un valore da imporre in ogni situazione, il legame genetico non è l'unico fondamento della filiazione⁵³, come si ribadisce anche in questa sentenza⁵⁴, l'omosessualità non osta all'adozione in casi particolari⁵⁵, la

⁵² R. PANE, *Le adozioni tra evoluzione storica e prospettive di riforma*, Napoli, 2019, 50 ss.

⁵³ P. STANZIONE, *La genitorialità tra legittimità, verità e responsabilità*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, 2, 668 ss.; G. BINATO, *Filiazione e attribuzione della genitorialità. Una prospettiva europea*, Napoli, 2024, 189 ss.; S. SERRAVALLE, *Principio di verità nella filiazione e tecniche procreative: stato del dibattito a séguito della più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità*, in *Dir. succ. fam.*, 2021, 2, 527 ss.; A. SASSI, *Filiazione intenzionale e interesse allo status*, *Dir. succ. fam.*, 2018, 2, 531 ss.; A. GORGONI, *La rilevanza della filiazione non genetica*, in *Dir. succ. fam.*, 2018, 1, 123 ss. Il dato secondo cui il fondamento della filiazione non è solo il legame genetico è pacifico in giurisprudenza: Corte cost., 9.3.2021, n. 32 e 33, in *Fam. dir.*, 2021, 7, 704 ss., con nota di G. FERRANDO, *La Corte costituzionale riconosce il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori*; Cass., 25.6.2020, n. 127, in *Fam. dir.*, 2021, 3, 258 ss., con nota di A. CORDIANO, *Legami affettivamente (in)sicuri e biologicamente (ir)reali: le regole per contestarli ancora all'esame della Corte Costituzionale*, afferma che l'art. 30 Cost «non attribuisce «valore indefettibilmente preminente alla verità biologica»; Corte cost., 18.1.2017, n. 272, in *Corr. giur.*, 2018, 4, 446 ss., con nota di G. FERRANDO, *Gestazione per altri, impugnativa del riconoscimento e interesse del minore*, sul bilanciamento, rispetto all'art. 263 c.c., tra verità e interesse del minore a rimanere nel suo contesto familiare; Corte cost., 1.6.2014, n. 162, cit., § 6.

⁵⁴ Corte cost., 21.3.2025, n. 33, cit. afferma, richiamando la propria sentenza sull'incostituzionalità del divieto di procreazione eterologa (n. 162/2014), la non decisività per il figlio di avere lo stesso patrimonio genetico dei genitori.

⁵⁵ Cass., 22.6.2016, n. 12962, in *Corr. giur.*, 2016, 10, 1217 ss., con nota di P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Le adozioni in casi particolari ed il caso della stepchild adoption*; in *Fam.*

rete di rapporti socio-affettivi familiari costituisce il cuore pulsante della famiglia e il diritto non poteva che valorizzarla.

dir., 2016, 11, 1034 ss., con nota di S. VERONESI, *La Corte di Cassazione si pronuncia sulla stepchild adoption*; in *Giur. it.*, 2016, 12, 2576 ss., con note di A. SPADAFORA, *Adozione, tutela dell'omogenitorialità ed i rischi di eclissi della volontà legislativa*, e di I. RIVERA, *La sentenza della Corte di cassazione n. 12962/2016 e il superiore interesse del minore*, 2580 ss., interpreta estensivamente la lett. d) dell'art. 44 l. n. 184/1983, nel senso di un'impossibilità anche di diritto oltre che fatto; tale lettera è considerata «un'ulteriore “valvola” per i casi che non rientrano in quelli più specifici previsti dalle lettere a) e b)». La Cass. richiama altresì la sua precedente pronuncia – la n. 601/2013 – per ribadire che non vi sono «evidenze scientifiche dotate di un adeguato margine di certezza in ordine alla configurabilità di eventuali pregiudizio per il minore derivanti dall'omogenitorialità».